

Assessorat au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l'Agriculture et aux Biens culturels
Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali

Réf. n° - Prot. n.
Aoste / Aosta

DECRETO DELL'ASSESSORE AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI DI RATIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE

OGGETTO: immobile denominato “*Ex cappella di San Vincenzo*”, sito in Via Malherbes nn. 21, 23 e 25, del Comune di Aosta.
(prot. Ente richiedente n. 419 del 11/01/2017)

Riferimenti Catastali: identificato al Catasto Fabbricati al foglio 41, mappale 138, subalterni 7-8-9-12, Categoria A/4, Classe 1, subalterni 10-11-13 Categoria C/2, Classe 2, subalterni 14-15-16-17, Beni Comuni Non Censibili (BCNC), del Comune di Aosta.

Proprietario: Regione Autonoma Valle d'Aosta – sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes 1 – P.IVA e C.F. 80002270074

RATIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE in esito a verifica di accertamento della sussistenza a cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, per l'interesse considerato all'art.10 comma 1 del decreto legislativo 22.01.2004 n.42, RECANTE DICHIARAZIONE DELL'INTERESSE CULTURALE.

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA

- vista la nota prot. n. 435/fin dell'11/01/2017, (Ns. prot. n. 410/BC del 19/01/2017), con la quale la struttura Espropriazioni e valorizzazione del patrimonio dell'Assessorato regionale bilancio, finanze e patrimonio – con sede legale in Aosta, piazza Deffeyes 1 — P.iva 00368440079 e C.F. 80002270074 richiedeva la verifica di interesse culturale per il bene immobile censito al Catasto Fabbricati al foglio 41, mappale 138, subalterni 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e sito in Via Malherbes nn. 21, 23 e 25, del Comune di Aosta;
- visto il decreto legislativo 22.01.2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” e s.m.i.;
- visto l'articolo 8 “Regioni e province a statuto speciale” del decreto legislativo 42/04;
- visto l'articolo 38 della legge 16.05.1978 n. 196, “Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta”;
- visto l'articolo 1 della legge regionale 10.06.1983 n.56 “Misure urgenti per la tutela dei beni culturali” e s.m.i., riguardante la delega delle funzioni ministeriali in materia di Beni Culturali all'Assessore regionale competente;
- visto l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 42/04, concernente i beni dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici territoriali, degli enti ed istituti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro;

Département de la surintendance des activités et des biens culturels
Catalogue biens culturels
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Catalogo beni culturali

11100 Aosta (Ao)
3, Place Narbonne
téléphone +39 0165272714
télécopie +39 0165272666

11100 Aosta (Ao)
Piazza Narbonne, 3
Telefono +39 0165272714
Telefax +39 0165272666

soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it
soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it
c.armaroli@regione.vda.it
www.regione.vda.it
cf 80002270074

- visto l'articolo 12 commi 1, 2 e 7, nonché l'articolo 13, del decreto legislativo 42/04, costituenti combinati disposti relativi alla verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti agli enti ed istituti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 42/04;
- visto l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 42/04, volto alla pubblicità immobiliare ed alla necessità di trascrivere il presente decreto nei relativi registri;
- vista la legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- vista la relazione di verifica dell'interesse culturale prot. n. 5824/BC del 14 agosto 2018 prodotta dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali;

RILEVATA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI BENI IN OGGETTO, individuata facendo riferimento alla planimetria in coda al presente decreto, in dettaglio: foglio 41, mappale 138, subalterni 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e sito in Via Malherbes nn. 21, 23 e 25, del Comune di Aosta, di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta – con sede legale in Aosta, in piazza Deffeyes 1 — P.iva 00368440079 e C.F. 80002270074;

ATTESO CHE IL BENE

denominato "*Ex cappella di San Vincenzo*" nel suo insieme edificato, già posto come bene culturale dai combinati disposti dell'art.10 commi 1 e 5, e dell'art.12 comma 1, del decreto legislativo 42/04;

PRESENTA INTERESSE CULTURALE PROPRIO

ai sensi dell'art.10 comma 1 del decreto legislativo 42/04, per la sua particolarità storica, artistica e architettonica definita dalla Relazione di verifica di interesse culturale prot. n. 1469/BC/VINC del 28 febbraio 2019 della Soprintendenza per i beni e le attività culturali,

DECRETA

1. che il bene immobile in oggetto denominato "*Ex cappella di San Vincenzo*", sito in Via Malherbes nn. 21, 23 e 25, nel Comune di Aosta e identificato al Catasto Fabbricati al foglio 41, mappale 138, subalterni 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, come definito nelle premesse, **è bene di interesse culturale** secondo le risultanze e le determinazioni di cui alla relazione di verifica dell'interesse culturale prot. n. 1469/BC/VINC del 28 febbraio 2019 della Soprintendenza per i beni e le attività culturali **per la sua particolarità storica, artistica e architettonica**, definita dalle informazioni storiche e dalle fonti iconografiche reperite, nonché dalla funzione religiosa svolta in passato, come testimoniato dagli affreschi rinvenuti.

Pertanto, lo stesso è da considerarsi definitivamente sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo 22.01.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", a prescindere dal soggetto di appartenenza, per l'interesse, storico, artistico e architettonico che presenta, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 1, del decreto legislativo 42/2004;

2. che è fatto obbligo di salvaguardare il bene di cui al punto precedente secondo le risultanze e le determinazioni della Soprintendenza richiamate al precedente punto 1.

In quanto bene di interesse culturale, soggetto alla tutela cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e stante il potenziale interesse archeologico dello stesso e dell'area di pertinenza, ogni intervento di recupero o d'indagine necessaria per approfondire le conoscenze, dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Soprintendenza.

- In particolare, le modalità di svolgimento di eventuali ulteriori indagini finalizzate all'acquisizione di elementi utili a completare il quadro conoscitivo, di interventi di recupero e di fruizione dei dipinti rinvenuti, dovranno essere concordati con la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni storico-artistici che provvederà al rilascio delle autorizzazioni di legge, tenendo conto della destinazione d'uso dell'edificio, in modo da contemperare le necessarie esigenze conservative con la funzionalizzazione del fabbricato, che risulterà senz'altro valorizzato dalla presenza di una decorazione pittorica di pregio.

- Inoltre, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici, si dovrà provvedere alla pulizia preliminare delle cantine, alla documentazione di queste una volta svuotate e pulite, nonché allo scavo preliminare delle stesse mediante specifici

sondaggi di approfondimento e verifica. Nei piani terreno e primo dovrà essere svolta un'analisi approfondita di tutte le pareti, che potrebbero conservare tracce anche molto estese di decorazione, il cui recupero sarebbe da considerare necessario. La compartimentazione interna, successiva alla seconda metà del XVIII secolo, non sembra presentare interesse, ma la sua demolizione metterebbe sicuramente in evidenza tracce del corpo di fabbrica antico, o di eventuali volumi ancora precedenti riutilizzati in quello attuale. Ad esempio le finestre sul fronte ovest, di sicura antichità, andrebbero sicuramente riaperte e valorizzate. Si vuole ancora sottolineare come l'antichità della notizia storica in merito all'esistenza del complesso, unitamente alla posizione urbanistica dello stesso nella planimetria della città romana e altomedievale, impongono la necessità di accurati approfondimenti in tutte le aree libere adiacenti il fabbricato, che potrebbero venire interessate dalla posa di servizi o da scavi per il consolidamento della fabbrica.

- Ai fini storico-architettonici, nella fase autorizzativa del progetto di recupero dell'edificio - che dovrà avvenire nel suo insieme - saranno valutati puntualmente gli interventi necessari alla conservazione ed al recupero degli elementi di pregio già presenti o che potranno emergere dalle indagini sopra riportate (che si reputano necessarie e propedeutiche al recupero), nonché il ripristino o la sostituzione con tipologie e materiali idonei, degli elementi non più recuperabili.

Inoltre, nella fase di recupero dovrà essere concordata con questa Soprintendenza la necessità di mettere in atto azioni di conservazione della memoria storica di utilizzo religioso dell'edificio, per mezzo di pannelli informativi o altre forme di comunicazione.

L'esito della presente verifica ha effetto immediato e si stabilisce che ai fini urbanistici l'edificio sia classificato negli elaborati del PRGC – ai sensi del provvedimento attuativo della l.r. n. 11 del 1998, approvato con Deliberazione della Giunta regionale 418 del 15 febbraio 1998 – come “**A – edificio monumento**”, con specifica “**A4 – edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi**” - in relazione alla valenza storico, artistica e architettonica.

Analogamente, l'area circostante l'edificio e coincidente col medesimo mappale, ai sensi del provvedimento attuativo sopra citato, dovrà essere classificata “**F1 – area di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio (...)**” .

Ai sensi dell'art. 52quater, comma 5, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, (come modificata dalla l.r. 5/2018), si richiede al Comune di competenza di prendersi carico dell'attivazione delle procedure di variante al P.R.G. secondo le modalità definite dall'art. 18 della medesima norma; a tal fine si trasmettono in allegato alla “relazione di verifica di interesse culturale” gli elaborati con l'indicazione delle modifiche allo strumento urbanistico comunale e si evidenzia che il presente provvedimento costituisce anche parere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 11/98.

I dati catastali sono riferiti alla planimetria sotto riportata facente parte integrante del presente decreto.

Ai sensi degli art. 12, comma 7 e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 42/04, il presente decreto di ratifica dell'interesse culturale del bene specificato è soggetto a trascrizione presso l'Ufficio della pubblicità immobiliare di Aosta, a cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Si fa presente, altresì, che in quanto bene culturale, l'alienazione e/o il trasferimento dell'immobile in questione, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 53 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004, inerenti “*l'alienazione e altri modi di trasmissione dei beni culturali*”.

Avverso il presente decreto di ratifica dell'interesse culturale è ammesso ricorso amministrativo a questo Assessorato, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla sua ricezione (combinati disposti: artt. 8 e 16 del decreto legislativo n. 42/04 e successive modificazioni, art. 38 della legge 16/05/1978 n.196, art. 1 comma 1 della legge regionale 08/03/1993 n.11).

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Roberto Domaine
documento firmato digitalmente


L'ASSESSORE
Laurent Viérin
documento firmato digitalmente

CDP
AC

SEGUE ALLEGATO UNICO

ALLEGATO UNICO

Planimetria catastale: foglio 41, mappale 138, subalterni 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, del Comune di Aosta.



Estratto catastale